

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4262

## DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore CAMPUS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 OTTOBRE 1999

—————

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme  
per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il  
prelievo venatorio

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il Consiglio regionale della Sardegna, nella seduta del 24 febbraio 1999, ha approvato la proposta di legge nazionale: «Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» che forma oggetto del presente disegno di legge.

L'approvazione della proposta di legge nazionale, avvenuta a larghissima maggioranza con espressioni di consenso praticamente dall'unanimità dei gruppi politici rappresentati in Consiglio, è stata fortemente sostenuta da tutto il mondo venatorio della Sardegna, in quanto le norme in essa contenute rispondono a delle esigenze particolarmente sentite dai cacciatori sardi.

In particolare, da parte dei cacciatori sardi è auspicata una modifica della legge n. 157 del 1992 che permetta l'esercizio della caccia anche nel mese di febbraio.

Con l'articolo 1 del presente disegno di legge si intende modificare la lettera *u*) del comma 1 dell'articolo 21 della legge n. 157 del 1992 che vieta l'utilizzo delle munizioni spezzate nella caccia agli ungulati. Tale modifica prevede la facoltà di utilizzare le munizioni spezzate (o pallettoni) nella caccia al cinghiale. La proposta nasce dalla considerazione che in Sardegna la caccia al cinghiale è stata sempre praticata con l'utilizzo dei pallettoni e l'attuale divieto viene sentito dai cacciatori locali come una ingiustificata limitazione alle loro tradizioni venatorie. Inoltre, data la particolare configurazione dei luoghi ove viene praticata la caccia al cinghiale in Sardegna, l'utilizzo delle munizioni a palla unica può essere considerato anche più pericoloso, rispetto all'utilizzo dei pallettoni, per gli estranei che dovessero trovarsi casualmente in

un'area dove è in corso una battuta di caccia al cinghiale.

Con l'articolo 2 si intende modificare l'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, che, dopo aver indicato al comma 1 i periodi di caccia con riferimento alle singole specie di selvaggina (lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), al comma 2 stabilisce che tali periodi possono essere modificati dalle Regioni, previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. Lo stesso articolo 18, tuttavia, stabilisce, al comma 2, che i periodi di caccia devono essere comunque ricompresi tra il 1° settembre e il 31 gennaio dell'anno in corso. La inderogabilità dei termini indicati al comma 2 dell'articolo 18 della legge n. 157 del 1992 è stata confermata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 323 del 1998 che ha dichiarato costituzionalmente illegittima una norma, contenuta in una legge approvata dal Consiglio regionale della Sardegna, che autorizzava la Regione a permettere l'esercizio venatorio nel mese di febbraio ad alcune specie di uccelli migratori. L'attuale limitazione al 31 gennaio dell'esercizio della caccia è, a detta di tutto l'ambiente venatorio, assolutamente ingiustificata in alcune realtà italiane e in particolare in Sardegna, in quanto solo nel mese di febbraio si ha una consistente presenza delle specie migratorie che dovrebbero essere oggetto di caccia.

Proprio per eliminare questa limitazione il presente disegno di legge individua alcune specie di interesse venatorio (alzavola, beccaccia, beccaccino, colombaccio, marzaiola, merlo, tordo bottaccio e tordo sassello) per le quali il periodo di caccia si protrae dalla terza domenica di settembre

all'ultimo giorno di febbraio. Con lo stesso articolo 2 si modifica, spostandolo all'ultimo giorno di febbraio, il termine ultimo per l'esercizio della caccia indicato al comma 2 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

L'articolo 3 del disegno di legge in esame modifica l'articolo 27 della legge n. 157 del 1992 sopprimendo il divieto per gli

agenti, ai quali sono affidati compiti di vigilanza in materia di caccia e di tutela della fauna, di esercitare attività venatoria nell'ambito del territorio in cui esplicano le loro funzioni. Si ritiene infatti che l'attuale formulazione contenga un divieto immotivatamente ampio e tale da impedire di fatto l'esercizio dell'attività venatoria per un notevole numero di appassionati.

**DISEGNO DI LEGGE**

—

## Art. 1.

(Modifica dell'articolo 21 della legge  
11 febbraio 1992, n. 157)

1. Alla lettera *u*) del comma 1 dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «usare munizioni spezzate nella caccia agli ungulati», sono aggiunte le seguenti: «, con esclusione della caccia al cinghiale (*Sus scrofa*)».

## Art. 2.

(Modifica dell'articolo 18 della legge  
11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) al comma 1, dopo la lettera *a*), è inserita la seguente:

«*a-bis*) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre all'ultimo giorno di febbraio: beccaccia (*Scolopax rusticola*); beccaccino (*Gallinago gallinago*); merlo (*Turdus merula*); marzaiola (*Anas querquedula*); alzavola (*Anas crecca*); pavoncella (*Vanellus vanellus*); cesena (*Turdus pilaris*); tordo bottaccio (*Turdus philomelos*); tordo sassello (*Turdus iliacus*); colombaccio (*Columba palumbus*);

*b*) al comma 1, lettera *a*), è soppressa la seguente specie: merlo (*Turdus merula*);

*c*) al comma 1, lettera *b*), sono soppresse le sottoelencate specie: beccaccia (*Scolopax rusticola*); beccaccino (*Gallinago gallinago*); marzaiola (*Anas querquedula*); alzavola (*Anas crecca*); pavoncella (*Vanellus vanellus*); cesena (*Turdus pilaris*); tordo bottaccio (*Turdus philomelos*); tordo sassel-

lo (*Turdus iliacus*), colombaccio (*Columba palumbus*);

d) al comma 2, il periodo: «I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre e il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1», è sostituito dal seguente: «I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre e l'ultimo giorno di febbraio».

### Art. 3.

*(Modifica dell'articolo 27 della legge  
11 febbraio 1992, n. 157)*

1. Al comma 5 dell'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è soppresso il seguente periodo: «Agli agenti di cui ai commi 1 e 2 con compiti di vigilanza è vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni.».





